

REGIA SEGRETERIA DI STATO

1.7.1848. n. 100

18

PER IL MINISTERO DELLA GUERRA.

Comune

N.

Dichiarare nella circoscrizione
la Provocazione di un Comune delle circoscrizioni

Oggetto

Signori

Sono noti gli atti del 26 e 30 Giugno 1848 con quali gli abitanti dei Comuni di Montebello e Moncalvo già governati dal Principato di Monaco dichiararono di unirsi agli Stati, int. Re: quegli atti provocati in sostanza da insopportabili gravenze, da angheie, le quali diedero luogo a ben giusto richiamo venivano dal Governo austriaco; e con Decreto dello 18 Aprile 1848, e 1^o Maggio corrente anno davanti i necessari provvedimenti per l'interinale amministrazione di quei Comuni, Monaco perciò ancora la legge, la quale debitamente esaurita della sanzione di tutti i poteri dello Stato provvede ad accordare definitivamente la costituzione di quei Comuni? Qualunque sia la forma che debba attribuire alla costituzione di quelle popolazioni, non è perciò meno vero che le suddette circoscrizioni dovranno intendere il Governo del Re a) tenere con grande conto tutti quei mezzi i quali permetteranno gli stessi di ripetere, a solo di quei Comuni, non si costituirà da quelle relazioni, che lo fede dovuta ai trattati mantenuti finora da questo Regno, ed il Principato di Monaco, dalle relazioni esistenti con gli Stati austriaci. Egli è però, che il Governo, nel presentare il progetto di legge per l'unione definitiva di quei Comuni a questi Regni, vede suo dovere di sottoporre ogni articolo all'esame

della) Carta) gli atti dello 30 ghebre 1816^o
e dello 27 Dicembre 1841 dai quali risulta,
come d'ordine delle Partie partite dell'investitura,
a tutto il territorio di Savoia non fossero
che feudi, servimenti della Monarchia e lavori,
ed in ogni tempo ne fossero state sino ai giorni
nostri innovate l'investitura.

La quale ragione del lorarito, su quei
territori venne pure mantenuta ferma nel
Trattato del 7. ghebre 1817, con cui si concordava
intorno alla protezione dovuta dal Re di Sar-
degna al Principe di Monaco, e nell'articolo
lo 6^o del quale fu dichiarato salvo, quanto
risultasse dall'investitura. Ma egli è evidente,
che secondo il diritto pubblico, sul quali erano
fondati quei titoli, non potrebbe più venire
il caso, che il Principe di Monaco richiedesse
di nuova investitura il Re Vittorio Emanuele
2^o, ne questa potrebbe considerarsi mezzo del
secolo decimovenno, da Re Costituzionale, Capo
Supremo di uno Stato libero, in favore degli
abitanti di una parte del territorio dello Stato,
i quali non devono essere privati del diritto
di trovarsi sotto lo stesso libero reggimento. Ma
vi può essere dubbio, che la piccola ragione
dell'ex feudo di Montone non compresa
in quella di investitura debba seguire la condi-
zione delle altre undici parti, che appartengono
in ogni tempo allo Stato.

E quindi perciò il caso della riunione definitiva
d'ordine del Re io vengo a proponer il seguente
progetto di Legge

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ETC. ETC. ETC.

Nisto il risultamento della votazione universale tenuta nei comuni di Mentone e Roccabruna presentata da special deputazione e consegnato negli atti dello 26 e 30 giugno 1848, secondo la quale i general voto di quella popolazione di unirsi al Nostro Stato.

Nisto il Reale Decreto dello 18 settembre stesso anno col quale, accettando l'offerta unione si è ordinato che quei due comuni fossero occupati dal Nostro Governo per essere provvisoriamente tenuti e governati secondo le leggi ivi vigenti finché venisse ulteriormente e definitivamente provvisto, e visto parimenti l'altro Decreto del 1^o di maggio ultimo scorso col quale si mandarono pubblicare in quei comuni lo Statuto, la legge sulla Guardia Nazionale del 14 marzo 1848, e quella del 7 ottobre stesso anno sull'amministrazione comunale, provinciale, e divisionale, e si è stabilito che gli elettori comunali sarebbero presi fra i maggiori proprietari di beni stabili sitiati nei territori dei Comuni medesimi, secondo la proporzione indicata nell'articolo 9 della citata legge del 7 ottobre.

Niste esaudio le due Investiture dello 30 novembre 1846, e 27 dicembre 1841.

Volenio procurare ai medesimi Comuni il godimento dei diritti politici secondo le note leggi, e la partecipazione ai vantaggi del sistema ed ordinamento amministrativo vigenti nelle altre parti del Nostri Stati,

Abbiamo proposto e proponiamo

Art. 1^o

Quei comuni di Mentone e Roccabruna saranno d'or in avvenire governati come le altre parti dello Stato e come parte integrante del medesimo

Art. 2^o

Avranno immediatamente vigore nei detti comuni le leggi sulle elezioni politiche

e sulla Stampa.

Art. 3°

I Comuni medesimi faranno parte del collegio elettorale di Sospello. Essi però sono ammessi per questa legislatura ad inviare un Deputato speciale al Parlamento, che sarà nominato dagli elettori iscritti nelle liste per le elezioni comunali.

Art. 4°

In tutti gli oggetti cui non è provvisto con la presente legge, continueranno ad osservarsi quelle che sono state sin qui in vigore.

E tuttavia data facoltà al Governo di provvedere con semplici Decreti Reali in via d'urgenza alle materie che sono mancante amministrative.

Art. 5°

Sarà provvisto con Decreti Reali a che i Comuni di Mentone e Roccabruna siano in quanto ai tributi e dogane ed alla vendita del sale, e dei generi di privativa equiparati al rimanente dello Stato.

Art. 6°

Per l'applicazione della Tariffa doganale, delle leggi concernenti alla vendita dei generi di privativa, verrà con Decreto Reale stabilito il raggaggio tra le pesi e misure fin qui tenuti per legali nei Comuni suddetti, ed il sistema decimale metrico.

Nello stesso modo si provvederà per l'uniformità del sistema monetario.

Art. 7°

Sarà parimente provveduto ulteriormente in ordine alle sovvenzioni che per la specialità delle circostanze risulteranno necessarie alle esigenze municipali di quei Comuni.

Vittorio Emanuele
Galvano

proprio di St. Vito

fatto di legno grezze
dal Ministero dell'Industria nella
formola del 2^o ottobre 1863.

Milano agli Hon. Sandi dei Comuni
di Montone e Marabona.